

Causa C-370/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht München I

Data della decisione di rinvio:

19 aprile 2021

Ricorrente in appello:

DOMUS-SOFTWARE-AG

Resistente in appello:

Marc Braschoß Immobilien GmbH

[OMISSIS]

Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania)

[OMISSIS]

Nella causa

DOMUS-SOFTWARE-AG, [OMISSIS]

[OMISSIS] Ottobrunn

– attrice in primo grado e ricorrente in appello –

[OMISSIS]

contro

Marc Braschoß Immobilien GmbH, [OMISSIS] Hürth
– convenuta in primo grado e appellata –

avente ad oggetto un credito

il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I) – XIII Sezione civile – [OMISSIS] [Composizione del collegio giudicante] ha adottato la seguente

Ordinanza

- I. Il procedimento d'appello è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l'articolo 3 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di crediti periodici relativi a corrispettivi fondati su un unico rapporto contrattuale, per ciascun singolo credito sussista il diritto al pagamento di un importo forfettario di almeno EUR 40.

Motivazione:

I.

Il 21 agosto 2019, le parti nella controversia concludevano, con decorrenza in pari data, un contratto di manutenzione del software riguardante licenze acquistate dalla convenuta per il programma «Domus 4000». L'onorario mensile per la prestazione di servizi è pari a EUR 135 maggiorato dell'IVA.

Nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2019, la ricorrente ha fornito tutti i servizi di manutenzione cui era tenuta.

A titolo di onorario per i servizi di manutenzione del software, la ricorrente addebitava EUR 133,04 lordi per il mese di settembre 2019 con fattura datata 11 settembre 2019. Per i mesi da ottobre a dicembre 2019 essa addebitava alla convenuta EUR 399,13 lordi con fattura n. 201698309 datata 1° ottobre 2019.

Ai sensi del punto 6.1 delle condizioni di manutenzione del software, gli onorari per i servizi di manutenzione oggetto del contratto sono esigibili all'inizio di ciascun periodo di fatturazione.

La convenuta ha ricevuto ciascuna fattura il giorno successivo alla sua emissione.

Fino alla notifica della memoria di ricorso del 12 marzo 2020, e nonostante i solleciti, la convenuta non provvedeva a corrispondere la somma di EUR 532,17 complessivamente dovuta in base alle suddette fatture.

La ricorrente va falere il proprio diritto all'importo forfettario di EUR 40 per mora nel pagamento relativamente a ciascun credito, per un totale quindi di EUR 80, sulla base dell'articolo 288, paragrafo 5, del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco)].

Il 1° gennaio 2020, la ricorrente emetteva una fattura per l'importo di EUR 399,13 relativa al periodo da gennaio a marzo 2020.

La ricorrente ampliava conseguentemente la propria domanda giudiziale chiedendo:

di condannare la convenuta al pagamento, a favore della ricorrente, di ulteriori EUR 399,13 oltre interessi maggiorati di nove punti percentuali rispetto al tasso di base applicabile a decorrere dal 2 gennaio 2020, nonché dell'importo forfettario precontenzioso per il ritardo di EUR 40 oltre ai conseguenti interessi pari a cinque punti percentuali a partire dalla data di presentazione del ricorso ampliativo.

In data 15 aprile 2020, il credito fatto valere da ultimo è stato dichiarato assolto rispetto al credito principale.

Con sentenza definitiva del 22 luglio 2020, l'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco, Germania) condannava la convenuta al pagamento del credito principale di EUR 532,16, con relativi interessi, nonché di un importo forfettario di EUR 40 per ritardato pagamento, oltre agli interessi maggiorati di cinque punti percentuali rispetto al tasso di base a decorrere dal 22 gennaio 2020. L'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco) respingeva il ricorso nella parte relativa alla richiesta di ulteriori due importi forfettari per ritardato pagamento (2x EUR 40, ossia EUR 80).

Con il proprio ricorso in appello, la ricorrente insiste nelle due richieste di pagamento degli importi forfettari per ritardato pagamento per un ammontare complessivo di EUR 80 (2x EUR 40), chiedendo:

che la sentenza dell'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco) sia parzialmente modificata e che la convenuta sia condannata al pagamento, oltre all'importo riconosciuto in primo grado, di ulteriori EUR 80, oltre agli interessi maggiorati di cinque punti percentuali rispetto al tasso di base a decorrere, per EUR 40, dal 22 gennaio 2020, e, per i restanti EUR 40, dalla presentazione del ricorso ampliativo nel giudizio di primo grado.

II.

La disposizione di diritto tedesco rilevante, vale a dire l'articolo 288, paragrafo 5, del BGB, così recita:

«Il creditore di una somma dovuta a titolo di corrispettivo ha diritto, in caso di mora del debitore che non sia un consumatore, anche al pagamento di un importo forfettario di EUR 40. Ciò vale anche nel caso in cui il credito relativo a un corrispettivo riguardi il pagamento di acconti o altri pagamenti rateali. L'importo forfettario di cui alla prima frase deve essere aggiunto all'importo di un risarcimento dovuto, nella misura in cui tale risarcimento sia volto a compensare le spese legali sostenute dal creditore per agire in giudizio».

La normativa pertinente in materia di ritardo nei pagamenti dispone quanto segue:

Articolo 286, paragrafo 1, del BGB:

«Il debitore, qualora non adempia al suo obbligo su sollecito del creditore emesso dopo che il credito è divenuto esigibile, è costituito in mora per effetto di tale sollecito. L'esercizio di un'azione diretta a ottenere l'esecuzione della prestazione e la notifica di un'ingiunzione di pagamento nell'ambito della relativa procedura sono equiparati a un sollecito».

Articolo 286, paragrafo 3, del BGB:

«Il debitore di una somma dovuta a titolo di corrispettivo è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, nel caso in cui non abbia già pagato; ciò vale per il debitore che sia anche consumatore solo se la fattura o la richiesta di pagamento contiene un riferimento esplicito a tale conseguenza. Se la data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento non è certa, il debitore, qualora non sia consumatore, è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione del corrispettivo».

III.

Alla base della sua decisione nella sentenza definitiva del 2 ottobre 2020, l'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco) ha dichiarato inter alia quanto segue:

L'articolo 288, paragrafo 5, seconda frase, del BGB dispone che il diritto al pagamento di un importo forfettario in caso di ritardato pagamento sussista anche nel caso in cui il credito di una somma dovuta a titolo di corrispettivo riguardi il pagamento di un acconto o altra forma di pagamento rateale. Il tenore letterale della disposizione in questione suggerisce che detto diritto sorge per ogni credito relativo a un corrispettivo per il quale il debitore sia costituito in mora. Nella fattispecie in esame, tuttavia, occorre ritenere sussistente un unico rapporto contrattuale quale fonte ripetuta ovvero periodica dei singoli crediti di somme dovute a titolo di corrispettivo. In un simile caso, nel quale vari crediti sorgono da un unico rapporto sotto il profilo fattuale e giuridico, l'articolo 288, paragrafo 5, prima frase, del BGB deve essere sottoposto ad una riduzione teleologica, nel senso che tali crediti devono essere raggruppati, e occorre considerare che l'importo forfettario dell'indennità sia reclamabile un'unica volta.

Nella propria sentenza del 22 agosto 2019 (ECLI:DE:BGH:2019:220819UVIIZR115.18.0), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) dichiarava tra l'altro quanto segue:

Tenuto conto delle considerazioni formulate dal giudice d'appello, non è possibile stabilire se la ricorrente abbia diritto a più importi forfettari ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 5, prima frase, del BGB. In base a detta norma, che mira a trasporre la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [GU 2011, L 48, pag. 1], il creditore di una somma dovuta a titolo di corrispettivo ha diritto, in caso di mora del debitore, al pagamento di un importo forfettario di EUR 40. Ai fini del sorgere del diritto a tale somma forfettaria è essenziale che il credito principale fatto valere sia un credito di una somma dovuta a titolo di corrispettivo. Con «credito di una somma dovuta a titolo di corrispettivo», ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 5, prima frase, del BGB, in linea con la direttiva 2011/17, si intende il diritto al pagamento di un corrispettivo in cambio di una prestazione fornita o da fornirsi da parte del creditore.

Qualora il giudice d'appello constati poi che i servizi di manutenzione dovuti dalla ricorrente sono stati forniti e che, pertanto, i crediti principali riconosciuti costituiscono crediti di somme dovute a titolo di corrispettivo nel senso suindicato, tale giudice dovrà stabilire se, nel caso di una pluralità di crediti di questo genere fondati su rapporti contrattuali di tale tipo, sussista il diritto al pagamento di un unico importo forfettario oppure di più importi forfettari in forza dell'articolo 288, paragrafo 5, prima frase, del BGB, e in qual misura la soluzione adottata sia compatibile con la direttiva 2011/17, in particolare con i suoi articoli 6, paragrafi 1 e 2, e 3. Detto giudice dovrà altresì pronunciarsi sulla questione se, nel caso di crediti periodici di somme dovute a titolo di corrispettivo fondati su un unico rapporto contrattuale, sussista il diritto al pagamento di un unico importo forfettario oppure di più importi forfettari ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 5, prima frase, del BGB, e in qual misura tale interpretazione sia compatibile con la direttiva 2011/17, in particolare con i suoi articoli 6, paragrafi 1 e 2, e 3.

A tale riguardo, in dottrina vengono sostenute diverse tesi [OMISSIS].

IV.

Dato che, in ogni caso, è pacifico che la ricorrente abbia fornito i propri servizi da settembre a dicembre, al riguardo si è in presenza di un credito di una somma dovuta a titolo di corrispettivo, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 288, paragrafo 5, del BGB.

La convenuta era stata inoltre costituita in mora.

A parere di questo Collegio, alla questione sollevata dovrebbe fornirsi la seguente risposta:

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di una pluralità di crediti periodici di somme dovute a titolo di corrispettivo fondati su un unico rapporto giuridico, il diritto al pagamento di un importo forfettario di almeno EUR 40 sussiste per ogni distinto credito di somma dovuta a titolo di corrispettivo.

[OMISSIS]

[OMISSIS] [Informativa sulla possibilità di ricorso]

[OMISSIS]

[Firme, formalità]

DOCUMENTO DI LAVORO